

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

40.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO RUFFOLO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO, <i>Relatore</i> . . .	4
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	3		6, 9, 10
Disegni di legge (Seguito della discussione e rinvio):		BORGOGLIO FELICE	10, 13, 15, 17, 19, 21
Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito (847);		COLUCCI FRANCESCO	19, 20, 21
Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari (1292) .	3	DA MOMMIO GIORGIO	3, 9, 14
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	3, 4	FIANDROTTI FILIPPO	18
	5, 6, 7, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21	FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	5, 6, 7, 10, 18, 20
		MINERVINI GUSTAVO	7, 10, 15, 16, 21
		MORO PAOLO ENRICO	7, 14
		PIRO FRANCO	12, 19
		ROSSI DI MONTELERA LUIGI	17
		SARTI ARMANDO	4, 6, 9, 16, 17, 19, 20
		SERRENTINO PIETRO	14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Formica e Martarese sono sostituiti rispettivamente dai deputati Fiandrotti e Coloni.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito (847); Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari (1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito »; « Attuazione delle direttive CEE, n. 80/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari ».

Ricordo che nella seduta del 28 febbraio erano stati approvati, nel principio informatore, i primi cinque articoli della parte denominata B del provvedimento n. 847, nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

L'esame dei successivi articoli era stato rinviato affinché il Comitato ristretto potesse giungere ad una definitiva formulazione e devo dare atto del lavoro proficuo che si è svolto in quella sede.

Passiamo dunque all'esame degli ultimi quattro articoli della sezione B) del provvedimento n. 847.

Do nuovamente lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Il sesto comma dell'articolo 1, *sub* articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere; nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

I relativi regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto e successive modificazioni e integrazioni e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento, senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli ».

GIORGIO DA MOMMIO. Vorrei conoscere il parere del relatore circa la congruità

del termine di cui al terzo comma dell'articolo 6. Non è forse un tempo eccessivamente breve quello che viene messo a disposizione del Ministero?

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Credo che debba essere il Governo — il quale per altro non ha sollevato alcuna obiezione in proposito — a rispondere.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ritiene che il termine indicato nell'articolo 6 sia congruo.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo articolo, al quale non sono stati presentati emendamenti, comporta l'espressione del parere delle Commissioni I e V, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione Affari costituzionali ed alla V Commissione bilancio l'articolo testè approvato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6-bis.

L'ottavo e il nono comma dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Il Presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti. Il Ministro del tesoro, quando ne ravvisi l'opportunità, informa tempestivamente il Parlamento sulle notizie ricevute.

Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta rela-

zione al Parlamento, con le proprie eventuali valutazioni ».

Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6-bis, nel primo capoverso, dopo le parole: « di volta in volta richiesti » sono aggiunte le parole: « in ogni caso gli comunica gli atti di natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dagli articoli 5, 6 e 7 » e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il Ministro del tesoro può formulare le proprie valutazioni alla Commissione, informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresì il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari » (6-bis 1).

ARMANDO SARTI. Nel ricordare il lavoro proficuo che è stato svolto in sede di Comitato ristretto per giungere ad una migliore definizione dell'articolo 6-bis, desidero ribadire che con questo emendamento si intende mantenere per la Consob un'ampia sfera di autonomia e, conseguentemente, di responsabilità. Il Comitato ristretto, in altre parole, ha soltanto voluto creare uno spazio per le valutazioni del Governo, che non devono considerarsi quali interferenze nei confronti di quell'autonomia cui prima accennavo.

PRESIDENTE. Anch'io desidero rilevare come in sede di Comitato ristretto si sia manifestata un'ampia disponibilità da parte di tutti i colleghi che vi hanno partecipato; in tal modo, pur partendo da posizioni inizialmente lontane, si è potuti giungere ad una convergenza che non è frutto di compromesso formale, bensì di reciproca persuasione e di responsabile duttilità.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Vorrei aggiungere alcune considerazioni a ciò che ha detto, in modo estre-

mamente preciso e pertinente, il presidente di questa Commissione. Noi abbiamo lavorato concordemente per un duplice obiettivo: da un lato, valorizzare e rendere esplicita una autonomia della Consob già riconosciuta dalla legislazione precedente, dall'altro evitare quello che noi, tutti insieme, abbiamo considerato un rischio per il funzionamento delle istituzioni: la separatezza della Consob stessa rispetto al sistema dei poteri esistenti in questo paese. Abbiamo pertanto lavorato a lungo intorno a questi obiettivi, attraverso uno scambio di opinioni molto proficuo e senza partire da posizioni precostituite: ognuno aveva, è vero, la propria posizione di partenza, ma l'obiettivo era quello di creare un meccanismo funzionale, al di fuori di posizioni corporative a tutela del ruolo del Parlamento o a tutela del ruolo del Governo; si è operato il tentativo di creare, tra la Consob, il Parlamento ed il Governo, un circuito funzionale alle esigenze delle istituzioni. Credo che abbiamo trovato un equilibrio ragionevole e, vorrei dire, interessante. Quando si innova, nei rapporti fra le istituzioni, tutto ha un carattere sperimentale; noi affidiamo questa norma alla prassi dei rapporti politici, nella convinzione che rappresenti un elemento rilevante di novità, cui dovranno abituarsi la Consob (ed è una grossa responsabilità), il Governo, il cui ruolo è definito in termini diversi rispetto alla tradizione, ed anche il Parlamento, che diventa a questo punto un interlocutore importante della Commissione attraverso il Governo e non direttamente. Non ci sono — e concludo — coloro che vogliono l'autonomia e coloro che non la vogliono; abbiamo cercato di costruire insieme un sistema di rapporti equilibrato tra la Consob, il Governo ed il Parlamento. Credo che ci siamo riusciti e il futuro ci dirà se questo sistema sarà funzionale e rispondente agli obiettivi che tutti insieme perseguiamo.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor presidente, desidero associarmi alle parole da lei dette poco fa per ringraziare i relatori e il Co-

mitato ristretto e, se mi è concesso, anche lei, signor presidente, per come ha diretto i nostri lavori, ai quali il Governo ha dato un apporto costruttivo in generale, ed in particolare sulla tematica estremamente delicata e complessa rappresentata dal contenuto dell'articolo 6-bis. Il Governo, su questa questione, si è impegnato — come ha ricordato anche il relatore — in termini costruttivi, non mosso da preoccupazioni particolari, insieme ai membri della Commissione, per dare alla Consob il massimo di autonomia, con un unico limite: che questa autonomia non vada a scadere (credo non sia nella volontà di nessuno) in una sorta di isolamento da corpo separato. Il parere sull'emendamento 6-bis. 1 è naturalmente favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6-bis. 1 del Comitato ristretto.

(È approvato).

Poiché l'approvazione dell'articolo 6-bis, con la modifica testè apportata, comporta l'espressione del parere della I Commissione, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione l'articolo testè approvato nel principio informativo.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 175, è sostituito dai seguenti:

« Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 1, sesto comma, in base ai criteri fissati dal contrat-

to collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto applicabili.

Il regolamento indicato nel precedente comma può prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni ».

Il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale è deliberato dalla Commissione nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a tale data risultino in vigore, nella materia, norme regolamentari emanate in virtù di previgenti disposizioni legislative, la Commissione provvede ai necessari adeguamenti.

Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7 sostituire il secondo capoverso del primo comma con il seguente:

« Il regolamento indicato nel precedente comma può prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli ».
(7. 1).

L'onorevole Armando Sarti ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, dopo il secondo capoverso del primo comma, aggiungere il seguente:

« Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con delibe-

razione adottata con non meno di quattro voti favorevoli » (7. 2).

Alla fine dell'articolo 7 aggiungere il seguente comma:

« La maggioranza qualificata prevista per le deliberazioni relative agli incarichi e alle qualifiche dirigenziali si applica per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » (7. 3).

ARMANDO SARTI. Vorrei sottolineare che l'emendamento 7. 1 del Comitato ristretto ha una vasta portata in quanto rafforza il principio della collegialità all'interno della Commissione nella misura in cui il vertice di questa struttura è chiamato a rispondere globalmente alla Commissione stessa.

Altro elemento, che mi sembra importante, di questo emendamento, è la maggioranza qualificata adottata per la nomina del direttore generale.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 7. 1.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 7. 1.

(È approvato).

ARMANDO SARTI. Nel presentare il mio emendamento 7. 2 ho tenuto conto delle stesse ragioni che informano il precedente emendamento per il direttore generale. La stessa maggioranza qualificata dovrebbe valere per incarichi e qualifiche attribuiti dalla Commissione. Ciò è valido anche nella delicatissima fase dell'inquadramento, e questo per due motivi: il primo, perché gli incarichi non appartengono alla struttura della Commissione; il secondo perché ci troviamo di fronte a personale che deve essere ancora assunto. Mi sembra opportuno, in questa fase « costituente » della Commissione, dal punto di vista or-

ganizzativo, avere una valutazione più ampia, non unanime, ma almeno con un congruo numero di voti favorevoli.

PAOLO ENRICO MORO. Siamo d'accordo con i principi contenuti negli emendamenti presentati dall'onorevole Sarti, purché se ne specifichi la valenza transitoria.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Come ho già fatto presente in sede di Comitato ristretto, non vorrei che con l'emendamento 7. 2 si irrigidisca eccessivamente la funzionalità della Consob e sono contrario alla previsione di maggioranze qualificate, salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 7, relativamente alla nomina del direttore generale.

Per quanto riguarda l'emendamento 7. 3, se intendiamo accentuare la collegialità delle decisioni in una fase transitoria, saremo poi costretti a modificare anche le norme successive. In ogni caso, a parte questa riserva, mi rimetto alla votazione della Commissione su questo e sul precedente emendamento.

GUSTAVO MINERVINI. Non sono d'accordo sull'emendamento 7. 3, con il quale si intende limitare a tre anni la validità di un principio che, invece, deve avere valore generale: quello cioè di richiedere un largo consenso per le deliberazioni nelle quali è maggiore la discrezionalità della Consob.

Sono invece favorevole all'emendamento 7. 2 e ritengo che tale maggioranza qualificata dovrebbe essere adottata anche nei commi successivi.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sarti 7. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sarti 7. 3.

(È approvato).

Poiché l'approvazione dell'articolo 7, con le modifiche testè apportate, comporta l'acquisizione del parere delle Commissioni I e V, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali e alla V Commissione bilancio l'articolo testè approvato, nel principio informatore.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 175, è ulteriormente modificato come segue:

La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di 50 unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.

Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione può, in eccedenza al limite stabilito dal sesto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 e modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 175, e con le stesse modalità, assumere dipendenti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a 25 unità. I relativi contratti non possono in ogni caso eccedere la durata di tre anni a decorrere dalla data suddetta.

Per lo stesso periodo la Commissione può ulteriormente avvalersi di personale delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici e di aziende e istituti di credito. Detto personale, sommato a quello di uguale provenienza già in ser-

vizio in forza di provvedimenti nominativi di messa a disposizione adottati prima o dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175, non può superare le cento unità.

Il personale di cui al precedente comma è individuato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in base ad apposite selezioni da eseguirsi previa diffusione presso gli appartenenti alle categorie sopra indicate di avviso che specifica i profili professionali richiesti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed è assegnato alla Commissione stessa, con l'assenso degli interessati, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.

La Commissione assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli.

L'inquadramento in ruolo del personale di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1981, n. 175 è effettuato nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Ultimate le relative operazioni, è altresì inquadrato in ruolo il personale che, alla stessa data, presta servizio presso la Commissione in forza di provvedimenti nominativi adottati ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252, e, successivamente, il personale chiamato in servizio ai sensi dei precedenti terzo e quarto comma. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175, è corrisposta, per il periodo compreso tra tale data e quella del provvedimento che dispone l'inquadramento, una indennità, determinata con il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Tale indennità è pari alla differenza tra il trattamento economico effettivamente percepito nello stesso periodo e quello che sarebbe spettato al personale suddetto in base alle disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8

aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 1 della citata legge 30 aprile 1981, n. 175.

L'inquadramento ha luogo, a domanda dell'interessato, nella posizione determinata da apposita commissione esaminatrice a seguito di esame-colloquio e della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla stessa commissione esaminatrice, dei titoli culturali, professionali e di merito con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, della durata del periodo di effettivo servizio presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, delle qualifiche e dei grandi rivestiti, nonché delle anzianità maturate presso le Amministrazioni e gli Enti di provenienza. La Commissione esaminatrice, composta da non meno di tre membri, è presieduta dal presidente o da un componente della Commissione nazionale per le società e la borsa. Almeno due dei membri della commissione esaminatrice devono essere scelti tra docenti universitari ovvero tra esperti che non abbiano con la Commissione nazionale per le società e la borsa rapporti di lavoro dipendente. Le materie oggetto dell'esame-colloquio sono determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in relazione ai profili professionali corrispondenti alle qualifiche da attribuire, contestualmente con l'indicazione delle altre modalità per l'espletamento delle operazioni di inquadramento.

Le deliberazioni di cui al precedente comma sono assunte dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con non meno di quattro voti favorevoli.

Il trattamento economico del personale inquadrato in ruolo cessa di essere a carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza a partire dalla data della relativa deliberazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Il personale che non richieda l'inquadramento in ruolo resterà a disposizione della Commissione, salvo diversa determinazione di quest'ultima, fino alla scadenza dei provvedimenti nominativi assunti in applicazione dell'articolo 32 del de-

creto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.

A richiesta degli interessati, le Amministrazioni e gli Enti di appartenenza trasferiscono all'INPS le somme necessarie per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di iscrizione alle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della predetta assicurazione generale.

Le amministrazioni e gli Enti di cui al precedente comma trasferiscono alla Commissione nazionale per le società e la borsa i capitali necessari per la ricostituzione dei trattamenti di fine lavoro, nonché dei trattamenti previdenziali integrativi o aggiuntivi dell'assicurazione generale obbligatoria, comunque denominati, ai quali ciascun dipendente inquadrato nel ruolo della Commissione aveva diritto.

Ai fini del trattamento di previdenza per il personale proveniente dalle Amministrazioni statali si provvederà da parte dell'ENPAS, al trasferimento alla Commissione delle somme maturate dagli interessati a titolo di buonuscita.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 e modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 175.

È altresì abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge 30 aprile 1981, n. 175.

Gli onorevoli Bianchi di Lavagna e Visco hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8 sopprimere il penultimo comma (8. 1).

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Poiché al precedente articolo 7 abbiamo approvato un emendamento con il quale si limita alla fase transitoria l'obbligo di maggioranze qualificate per determinate deliberazioni, dovrebbe essere modificato l'articolo 8 laddove si prevede una maggioranza qualificata come disposizione permanente.

GIORGIO DA MOMMIO. Devo brevemente ricordare — come ho già fatto presente in sede di Comitato ristretto — che il gruppo repubblicano non è d'accordo con l'approvazione di questo articolo, attinente al personale della Consb, per tutta una serie di motivi, primo tra i quali è il fatto che, pur considerando tutte le esigenze, non riteniamo che un ente di diritto pubblico possa assumere personale, sia pure a tempo determinato, senza nessuna forma di concorso, nessuna selezione.

VINCENZO BIANCHI di LAVAGNA, *Relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul punto dell'articolo 8 riguardante la maggioranza qualificata. Nel primo comma, infatti, si prevede una maggioranza qualificata di quattro voti favorevoli; lo stesso *quorum* è previsto nei commi quinto e settimo in relazione a disposizioni che hanno carattere transitorio. In base alla logica secondo la quale occorre prevedere maggioranze qualificate solo nella fase transitoria, dovremmo dedurre che la previsione del primo comma dell'articolo 8 va modificata.

Inoltre abbiamo notato che il penultimo comma dell'articolo 8 va contro il disposto del terzo comma dell'articolo 2. Propongo pertanto che la Commissione approvi l'emendamento 8. 1 soppressivo del penultimo comma dell'articolo 8 ed inoltre di espungere, nel primo capoverso del primo comma del medesimo articolo, la disposizione relativa alla maggioranza qualificata ovvero di adottare la norma limitatamente a tre anni.

ARMANDO SARTI. Il nostro parere è contrario alla proposta del relatore di espungere la disposizione relativa alla maggioranza qualificata o di adottare la norma limitatamente a tre anni. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 8 si quantifica la struttura permanente della Consob. La previsione di assunzione di cinquanta unità è di ordine eccezionale e non può che essere limitata nel tempo. Credo che debbano rimanere in vigore le disposizioni che prevedono le maggioranze qualificate.

GUSTAVO MINERVINI. Vorrei rilevare che stiamo trattando di cinquanta posti che possono essere attribuiti dalla Consob, in un tempo determinato, mediante contratti a tempo determinato. Già più volte, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, ho posto in rilievo come ben pochi di questi posti siano assegnati mediante concorso pubblico: vi è il personale già in servizio, cui è sufficiente un esame di idoneità, vi sono i «comandati», e infine le cinquanta unità dei contratti a tempo determinato. Dato che restano ben pochi posti da mettere a concorso, vogliamo almeno essere oculati nell'attribuzione dei cinquanta a tempo determinato? Una maggioranza qualificata per lo meno rappresenta una garanzia nello svolgimento di questa selezione.

FELICE BORGOGGIO. Essendo i rapporti in questione estremamente discrezionali, credo sia giusto mantenere una larga convergenza nelle scelte. Propongo di mantenere la maggioranza qualificata dei quattro voti favorevoli.

VINCENZO BIANCHI di LAVAGNA, *Relatore*. Su questa questione, mi rimetto alla Commissione, ribadendo però il mio atteggiamento di perplessità rispetto all'introduzione di maggioranze qualificate. Comunque non insisto; esprimo però l'auspicio che la maggioranza qualificata possa effettivamente garantire ocularità nelle scelte, e non altro.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Visco e Bianchi di Lavagna 8. 1.

(*E approvato*).

Poiché l'approvazione dell'articolo 8, con la modifica testé apportata, comporta l'acquisizione della I e della V Commis-

sione, ne pongo in votazione il principio base.

(*E approvato*).

Trasmetterò alla I e alla V Commissione l'articolo testé approvato nel principio informatore.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo di dover rilevare che su entrambi i provvedimenti sono state raggiunte intese positive ed oggi la Commissione si trova di fronte alla definitiva formulazione di gran parte della normativa, che potrebbe essere approvata. Per quanto riguarda invece gli articoli della parte denominata B) del disegno di legge n. 847, occorre invece aspettare la espressione di ulteriori pareri.

A fronte di tale situazione, chiedo alla Commissione se non ritenga opportuno approvare le disposizioni per le quali è sufficiente il pronunciamento della Commissione stessa, stante l'importanza e la delicatezza della materia, su cui tutti concordiamo. Se invece si ritiene che i due provvedimenti debbano essere mantenuti in collegamento, pregherei vivamente la Commissione di indicare dei termini precisi entro i quali, qualora i pareri richiesti non pervenissero in tempi ragionevoli, si possa comunque procedere all'approvazione di quanto può già oggi essere licenziato.

PRESIDENTE. Personalmente sono contrario allo stralcio di quella parte del provvedimento n. 847 che non richiede un parere di altre Commissioni. Si tratta infatti di una materia che deve conservare unitarietà ed organicità, come del resto è avvenuto in sede di Comitato ristretto.

Tuttavia, rendendomi conto dell'urgenza che rivestono le norme in esame, mi farò carico di sollecitare il parere della I Commissione affari costituzionali e, qualora tale parere non dovesse pervenire entro un termine che verrà stabilito in sede di ufficio di presidenza, la questione potrà essere nuovamente affrontata.

Passiamo ora all'esame degli articoli 4 ed 8 del disegno di legge n. 1292, che

erano stati accantonati nella seduta del 28 febbraio.

Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 4 precedentemente proposto dal Comitato ristretto.

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 18-ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dai seguenti:

Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per ciascuna società richiedente. La Commissione autorizza altresì, secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate; l'attività svolta presso le sedi secondarie autorizzate è equiparata all'attività svolta presso la sede legale o amministrativa principale. L'attività svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono accolte qualora le autorizzazioni non vengano negate con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi

integrativi, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni.

Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entità e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti, in relazione alla responsabilità ad essi imputabile, per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito di coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonché i casi di sospensione e di revoca della autorizzazione. Il regolamento deve contenere altresì disposizioni intese a consentire ai soggetti che già svolgono attività di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attività per un periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento è punita a norma del quinto comma del precedente articolo 18 ».

Il regolamento di cui al precedente comma dovrà essere emanato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia deliberato, il regolamento è adottato, nei successivi trenta giorni, da apposito commissario *ad acta* nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Decorsi inutilmente i termini suddetti e fino alla emanazione del predetto regolamento è vietata ogni sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività, anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento.

La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (4. 3).

Ricordo che l'onorevole Borgoglio aveva ieri presentato il seguente emendamento..

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Il terzo comma dell'articolo 18-ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dai seguenti:

« Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* le sollecitazioni al pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, è soggetta ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi in via generale per ciascuna società richiedente nei termini e secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, terzo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Il regolamento dovrà disciplinare, fra l'altro, i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entità e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti per i danni ad essi imputabili che possano essere cagionati dal fatto illecito dei loro commissionari, agenti, dipendenti o procuratori alle persone contattate, ed indicare il termine entro il quale i soggetti che già effettuano sollecitazioni al pubblico risparmio in luogo diverso da quello indicato al comma precedente sono tenuti a richiedere l'autorizzazione ai fini del proseguimento della loro attività, nonché i casi di sospensione e di revoca della autorizzazione. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento è punita a norma del quinto comma del precedente articolo 18. Il regolamento di cui al secondo comma dovrà essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla emanazione del predetto regolamento, ovvero per coloro che già svolgo-

no sollecitazioni al pubblico risparmio mediante attività di vendita a domicilio, in caso di mancata richiesta dell'autorizzazione nel termine indicato dal regolamento o di rigetto della relativa domanda, è vietata ogni sollecitazione al pubblico risparmio effettuata mediante attività, anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso da quello indicato al primo comma in difetto dell'autorizzazione ivi prevista.

La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è punita a norma del quinto comma del precedente articolo 18 » (4. 2).

L'onorevole Borgoglio ha inoltre presentato il seguente emendamento:

All'emendamento 4. 3, secondo comma, sopprimere le parole: « Decorsi inutilmente i termini suddetti e fino alla emanazione del predetto regolamento è vietata ogni sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività, anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento » (0. 4. 3. 1).

L'onorevole Minervini mantiene il seguente emendamento 0. 4. 1. 3, già presentato nella precedente seduta, di cui do nuovamente lettura:

Al secondo comma dell'emendamento 4. 3 sopprimere le parole: « Decorsi inutilmente i termini suddetti e. ».

(0. 4. 1. 3).

FRANCO PIRO, *Relatore*. Il Comitato ristretto, nel compiere un riesame dell'articolo, è giunto ad una sua nuova formulazione. Come relatore, credo di dover soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione fondamentale, ricordando le conclusioni cui la nostra Commissione è giunta, all'unanimità, dopo l'indagine conoscitiva sulla Consob.

Il punto 3. 18 di quel documento era del seguente tenore: « Se al settore co-

siddetto alternativo deve accedere solo il "risparmio consapevole", va segnalata la pericolosità, sotto questo profilo, della pratica indiscriminata dell'offerta pubblica a domicilio, cosiddetta porta a porta. La Commissione non ritiene tuttavia opportuno un radicale divieto di tale sistema. Esso può costituire un opportuno canale alternativo rispetto a quello tradizionale, ma più pigro, degli sportelli bancari. Il problema è quello di una seria disciplina che va attuata anzitutto attraverso la già richiamata regolamentazione affidata alla Consob, senza escludere la possibilità di interventi legislativi di integrazione». Ebbene, è proprio questo che stiamo facendo.

Desidero anche ricordare il punto 4. 4 della medesima relazione: « Frattanto, finché vige la indicata dicotomia del mercato finanziario, la differenza di tutela può farsi corrispondere alla risalente distinzione fra "risparmio inconsapevole" e "risparmio consapevole". Ma se al settore cosiddetto alternativo deve accedere solo il "risparmio consapevole", va segnalata la pericolosità, sotto questo profilo, della pratica dell'offerta pubblica a domicilio, cosiddetta porta a porta. La Consob deve finalmente esercitare, con giusto rigore, la potestà regolamentare conferitale dall'articolo 1/18-ter, terzo comma, della legge n. 216/74, nel testo dell'articolo 12 della legge n. 77 del 1983. Un radicale divieto al riguardo, che pure potrebbe ipotizzarsi, eliminerebbe per contro la funzione di utile stimolo che le intraprendenti "reti di vendita" degli atipici esercitano, rispetto al pigro sistema degli sportelli bancari. Non è senza significato che le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, tutte di estrazione bancaria, vadano rilevando, per il lancio dei fondi, le "reti di vendita" degli atipici ».

Ho voluto fare questa dichiarazione formale per dire che il Comitato ristretto, per ciò che attiene all'articolo 4, è arrivato ad una formulazione che traduce nei termini legislativi oggi possibili i risultati dell'indagine conoscitiva sulla Consob. Per tali ragioni prego l'onorevole Borgoglio di ritirare l'emendamento 4. 2 che è squili-

brato rispetto alle conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla Consob, giacché in qualche misura, esso valorizza essenzialmente la seconda parte del comma che ho letto e solo la seconda parte del punto 4. 4 della relazione. Il testo del Comitato riseretto fa una cosa e l'altra. Per questa ragione, nel caso in cui l'onorevole Borgoglio ritiri il suo emendamento (sul quale, altrimenti, dovrei esprimere parere contrario), vorrei invitare l'onorevole Minervini a ritirare il suo, che prevede il divieto del collocamento porta a porta dalla entrata in vigore della legge. Il senso del testo del Comitato ristretto è condensabile in poche parole: non si interviene a sospendere il collocamento porta a porta, ma si prevedono termini di 120 giorni di prosecuzione dell'attività. Prevedere che entro tre mesi la Consob adotti il regolamento significa avere, mi si consenta il termine, un interesse generale che il regolamento stesso venga adottato. Prevedere che, in caso ciò non si verifichi ed in caso la Consob si trovi in condizioni di grave difficoltà, si debba procedere alla nomina di un commissario *ad acta*, significa porre un termine che la Consob potrebbe non gradire. Invito pertanto i colleghi Borgoglio e Minervini a votare il testo del Comitato ristretto, pur sapendo che è del tutto legittima l'obiezione di chi afferma che la mancanza di provvedimenti da parte delle autorità indicate non può essere fatta pagare agli operatori. La *ratio* di questo provvedimento è la tutela del risparmio, e pertanto ci sono tutte le condizioni per votare il testo del Comitato ristretto.

Il relatore non può che rimettersi alla buona volontà dei colleghi affinché essi possano riconoscere che il Comitato ristretto si è fatto carico delle giuste sollecitazioni che membri di questo Parlamento hanno rivolto in questa sede.

FELICE BORGOGGIO. L'emendamento 4. 2 ha come obiettivo lo snellimento della regolamentazione - principio al quale tutta la legislazione si va uniformando - nel momento in cui lo Stato stesso si dimostra inefficiente.

Siamo di fronte ad un mercato del risparmio che presenta diversi canali di accesso e certamente quelli alternativi necessitano di una regolamentazione. In proposito credo che tutti concordino: nessuno vuol mettere in discussione la tutela del risparmio dei cittadini, seppure talvolta è difficile stabilire quali siano le forme in cui esso è veramente tutelato, soprattutto se pensiamo alle recenti vicende del Banco Ambrosiano.

Pertanto, se c'è accordo sull'opportunità di emanare la normativa entro un periodo determinato, affinché gli operatori economici che comunque gravitano su questo mercato possano continuare a svolgere il proprio lavoro possiamo stabilire che entro tale periodo determinati canali alternativi siano vietati. Tuttavia, se non vogliamo penalizzare settori vitali, che stanno creando occupazione alternativa, occorre decidere che, trascorso il termine stabilito, sia consentita libertà di movimento.

È a tal fine che ho presentato un subemendamento al testo dell'articolo 4 elaborato dal Comitato ristretto, con il quale si stabiliscono i termini entro i quali deve essere emanata la regolamentazione, per evitare che, a seguito della inadempienza della CONSOB o del commissario *ad acta*, si blocchi il mercato.

PAOLO ENRICO MORO. Sono sempre stato convinto assertore della libertà di impresa, pur con tutte le limitazioni che giustamente ricordava il collega Piro. Pertanto, mentre avevo alcune perplessità sull'emendamento Borgoglio 4. 2, sono favorevole al suo subemendamento 0. 4. 3. 1, con il quale si tende a garantire il proseguimento di una attività che tutti abbiamo solennemente dichiarato di voler regolamentare.

L'articolo 4 elaborato dal Comitato ristretto prevede che la Consob abbia 90 giorni di tempo per emanare il regolamento e che, qualora non ottemperi, si proceda alla nomina di un commissario *ad acta*: si tratta di una previsione abbastanza singolare per un testo legislativo, quasi che si consideri come even-

tuale l'omissione di atti d'ufficio. Ora, vista questa seconda cautela, potrebbe essere inopportuno ed eccessivamente penalizzante voler sancire un divieto all'esercizio dell'attività di vendita porta a porta, proprio perché sono già previsti due livelli di garanzia per l'emanazione di una disciplina del settore.

È dunque in base a queste considerazioni che ribadisco il mio voto favorevole al subemendamento Borgoglio.

PIETRO SERRENTINO. Anch'io sono contrario ad un divieto di esercizio per questa attività professionale che, specialmente negli ultimi anni, interessa molti soggetti; ad esempio, nel settore delle fiduciarie dell'IMI, sarebbero in numero rilevante le persone danneggiate da un provvedimento del genere.

Sono quindi favorevole al subemendamento Borgoglio 0. 4. 3. 1, anche perché in tal modo si spinge la Consob, ed eventualmente il commissario *ad acta*, ad ottemperare nei termini previsti dalla legge.

GIORGIO DA MOMMIO. Signor presidente, onorevoli colleghi, è evidente che parlando di collocamento a domicilio, occorre soprattutto evitare l'«aggressione» che verrà molto probabilmente attuata nei confronti dei cittadini, quindi è oltremodo necessario, a parere del gruppo repubblicano, che sia disciplinata l'attività di chi sollecita il pubblico risparmio. Sarebbe dunque necessario modificare l'ultimo comma dell'articolo 4, a proposito del quale vorrei precisare che in altri paesi la vendita porta a porta, ove sia ammessa, è strettamente regolamentata.

Sarebbe necessario ad esempio evitare che tale vendita avvenisse con il sistema delle provvigioni e sarebbe molto più sicuro per il cittadino che essa venisse svolta solo dai dipendenti degli emittenti, in quanto in tal caso scatterebbe la garanzia automatica prevista dall'articolo 2409 del codice civile.

Tale vendita potrebbe anche essere regolarizzata secondo le forme in atto per gli agenti di assicurazione, che hanno un regolamento ben preciso.

Per quanto riguarda il commissario *ad acta*, avanzerei qualche dubbio di costituzionalità perché non ritengo risponda ad alcuni requisiti, quale quello del rispetto della gerarchia delle fonti legislative. Penso in altri termini che il ricorso al commissario *ad acta* sia molto discutibile sul piano costituzionale e quindi, pur comprendendo i motivi che hanno spinto altre forze politiche a presentare tale proposta, sono contrario.

GUSTAVO MINERVINI. Signor presidente, in questo caso mi sono dissociato dal testo del Comitato ristretto con lo emendamento che il relatore ha ritenuto scherzosamente di definire provocatorio. In realtà attraverso tale emendamento ho voluto che risultasse il carattere di mediazione che connota il testo del Comitato ristretto.

È notorio che la legge n. 77 del 1983 recava una disposizione legislativa che, come ha ricordato il relatore, prevedeva il termine di tre mesi per l'emanazione del regolamento per il collocamento « porta a porta »: purtroppo sono passati due anni e il regolamento non è stato emanato essenzialmente per la resistenza delle categorie interessate. A questo punto chi come me faceva parte della Commissione che approvò la legge n. 77 del 1983 deve fare una dichiarazione di tipo autocritico e ne deve trarre le conseguenze. Le riflessioni in proposito erano già contenute nella relazione del Comitato ristretto e nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva nella Consob che con molta puntualità il relatore ha letto.

La logica dell'ammissibilità di un mercato finanziario alternativo, della emissione e del collocamento dei titoli atipici, risale appunto alla distinzione tra risparmio consapevole e risparmio inconsapevole: laddove esiste un risparmio consapevole non c'è bisogno di ulteriori garanzie rispetto a quelle prestate dalla legge bancaria. Proprio sulla base di tale distinzione a suo tempo nella legge n. 77 del 1983 furono approvati gli articoli 11 e 12 e proprio in base alla stessa distinzione noi suggeriamo come estrema-

mente urgente o il regolamento o, alternativamente, il divieto della vendita a domicilio. Quando si vendono i titoli atipici come si vendono i detersivi (lo stesso discorso vale per alcuni titoli tipici) evidentemente si fa appello ad un risparmio inconsapevole perché la buona massaia o il vecchio signore che vengono interpellati all'improvviso a domicilio sulla sottoscrizione di un titolo di cui non sanno nulla, sono degli sprovveduti che meritano la più ampia tutela.

Cosa succede nel periodo intermedio, fino al momento in cui il regolamento non sarà emanato? La logica indurrebbe a vietare la vendita a domicilio finché non esista la tutela per il risparmiatore inconsapevole di cui ho parlato e l'emendamento che ho presentato si colloca in tale logica.

Quando si sostiene che tutto ciò si verifica di tanto in tanto, trovo che la cosa è ancora più grave, perché io esamino la questione avendo l'occhio non esclusivamente ai venditori, che rappresentano la massa gettata in avanti, o ai collocatori degli emittenti, bensì ai risparmiatori. Ebbene, nel discorso dei colleghi che sostengono l'emendamento Borgoglio, i risparmiatori non sono minimamente comparsi.

FELICE BORGOGGIO. Chi ha salvaguardato i compratori delle azioni del Banco Ambrosiano?

GIORGIO DA MOMMIO. Il collega Borgoglio sa bene che le azioni del Banco Ambrosiano non venivano vendute a domicilio, per quanto mi consta, quindi la sua obiezione non è pertinente. Il collega Borgoglio in sostanza ritiene che, poiché si corrono pericoli con qualsiasi tipo di vendita, allora è più opportuno che non vi sia alcun regolamento.

PRESIDENTE. Per la verità, l'onorevole Borgoglio non ha detto questo.

GIORGIO DA MOMMIO. Allora, perché porta questo argomento? (*Proteste del deputato Borgoglio*).

PRESIDENTE. Onorevole Borgoglio, non la prego di ritirare l'emendamento, ma le interruzioni!

GUSTAVO MINERVINI. Dicevo che, se è vero quanto questa Commissione ha ritenuto all'unanimità e cioè che lo strumento dell'offerta « porta a porta » presenta una qualificata pericolosità (a meno che non sia idoneamente regolamentato a tutela dei risparmiatori inconsapevoli), la logica porta immediatamente al divieto di tale strumento.

In seno al Comitato ristretto è prevalsa l'idea che si debba dare un qualche respiro, ancora, alla continuazione dell'offerta « porta a porta » nell'imminenza della emanazione del regolamento da parte della Consob. In mancanza di esso, si è prevista la nomina di un commissario *ad acta* che a ciò provveda. Quando siano decorsi quattro mesi da tale termine, in mancanza di un'apposita regolamentazione, si è previsto che sia posto termine all'offerta « porta a porta ».

Questa, evidentemente, è una soluzione mediana tra quella proposta nel mio emendamento e quella proposta nello emendamento Borgoglio, che prospetta invece la continuazione a tempo indefinito, ancorché il regolamento non sia stato emanato.

Verbalmente, il collega Borgoglio ha anche delucidato un'altra ipotesi cui egli si è dichiarato disponibile: l'ipotesi, cioè, di una sospensione della autorizzazione alla vendita « porta a porta » per questo termine, salvo a farla riprendere dopo.

Di tale ipotesi davvero non riesco a comprendere — pur con tutto il rispetto per il proponente — il senso, perché ritengo che essa sarebbe certamente dannosa per tutti; sarebbe dannosa — voglio ritenere — quanto la proposta, da me avanzata, di un'interruzione immediata, salva la possibilità di una successiva ripresa. In sostanza, essa avrebbe, sia pure per un tempo limitato a quattro mesi, il risvolto dannoso dell'interruzione della attività per gli emittenti e collocatori e per la massa dei venditori; però, poi, permettendosi la ripresa decorsi i quattro

mesi, riprenderebbe a decorrere il danno per i risparmiatori.

Tutti sanno che una attività commerciale può ricevere danno da un periodo di sospensione. Ma davvero non intendo come questa proposta di collochi, se non come diversivo.

Desidero sottolineare come, quando si muove l'accusa alla proposta del Comitato ristretto di fare pagare ai venditori (io direi, soprattutto, agli emittenti ed ai collocatori) il prezzo di un'ipotetica inefficienza della pubblica amministrazione, non si tenga conto del fatto che in realtà, se si volesse essere coerenti, non si dovrebbe permettere una continuazione all'infinito della vendita « porta a porta » non regolamentata, perché se ne dovrebbe trarre la conseguenza immediata del divieto.

A me pare che non si tenga conto del fatto che si tratta di una soluzione mediana e la si accusa di illegittimità nella misura in cui essa tende ad andare incontro proprio a quei soggetti che si dice di volere tutelare. Se, infatti, il Comitato ristretto avesse voluto osservare maggiore rigore logico, avrebbe dovuto attestarsi sulla tesi proposta nel mio emendamento.

Desidero, infine, rilevare come il profilo dei risparmiatori venga obliterato mentre, purtroppo, il Comitato ristretto se ne è dato carico soltanto dopo quattro mesi e non in maniera immediata.

Secondo me, questo interesse per i risparmiatori dovrebbe manifestarsi subito così come prevede l'emendamento da me presentato.

ARMANDO SARTI. Non desidero entrare nel merito delle questioni che sono state poste da alcuni colleghi, anche attraverso la presentazione di emendamenti. Desidero soltanto esprimere una valutazione di ordine generale.

Abbiamo tutti quanti finito per darci atto reciprocamente di avere svolto un lavoro — fatto anche di mediazioni e di rinunce — tendente all'obiettivo di trovare un compromesso su questioni deli-

catissime poste dai due provvedimenti in discussione.

Siamo ora in una fase che è, per noi comunisti, la più delicata e ci presentiamo lealmente e senza armi di pressione nascoste, come gli onorevoli colleghi possono constatare dalla nostra presenza odierna.

Credo che ognuno di noi, di fronte ad un testo del Comitato ristretto, abbia il dovere-diritto di presentare e di prospettare degli emendamenti.

FELICE BORGOGLIO. Ricordo che il testo è stato approvato a maggioranza.

ARMANDO SARTI. Come è logico.

Ora, di fronte a due provvedimenti i quali devono giungere al traguardo unitariamente, noi comunisti intendiamo concorrere a talè obiettivo. Ma se, anche con un voto di maggioranza, si mirasse a stravolgere l'elemento politico per noi più qualificante di questo articolo, ci vedremo costretti a rivedere la nostra posizione su entrambi i disegni di legge in discussione.

Pertanto, invito gli onorevoli Borgoglio e Minervini a ritirare i loro emendamenti e a trasformarli in ordini del giorno.

Non affronto le questioni di merito se non per rilevare come la Commissione abbia già predisposto il regolamento della vendita « porta a porta » e come possa dargli corso.

Voglio invitare lei, signor presidente, che ha garantito il concorso unitario di tutti i gruppi sui disegni di legge in discussione, ed anche il rappresentante del Governo, a compiere un'attenta valutazione di una questione di principio che riguarda i presupposti dell'esercizio della impresa.

Senza il regolamento non è possibile accogliere altro che il testo del Comitato. Lo dico affinché eventuali modifiche cui ci riserviamo di contrapporre, poi, iniziative regolamentari nel merito, non siano introdotte. La questione in discussione non è infatti marginale.

Qui vi sono garanzie ben precise per tutti. Ed il Governo e la maggioranza si assumeranno la responsabilità della eventuale non approvazione dei due provvedimenti.

Ma proprio perché noi diamo un valore — ed è valore di principio — a diritti che sono stabiliti dalla Costituzione (i diritti delle imprese, il diritto alla promozione, la difesa del risparmio), essi non possono essere messi in discussione. Stiamo trattando dell'esercizio di una attività che finora non è stata regolamentata, ma per la quale tutto il Parlamento ha riconosciuto l'esigenza di una regolamentazione che viene qui prevista nei suoi termini. Non vi è alcuna altra legge che prevede che entro tre mesi debba essere adottato un regolamento; quale altra legge, infatti, prevede che in caso di inadempienza di una struttura come la Consob, si supplisce con un intervento eccezionale? In presenza di omissioni da parte della Commissione, non si può consentire licenza di esercizio che non riscontriamo in nessun altro settore, e tanto meno possiamo consentire per questo, dopo le sperimentazioni che abbiamo vissuto. Questo è un richiamo alla responsabilità delle forze politiche presenti in questa Commissione.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Signor presidente, mi sembra che siamo arrivati ad un punto importante nel corso dell'esame di questo provvedimento. L'intento della Commissione è quello di regolamentare, a fini di trasparenza, il collocamento porta a porta. Con le proposte avanzate si impongono dei termini entro i quali i regolamenti indicati devono essere emanati. In questo momento ci troviamo di fronte a due esigenze contrapposte: la prima è quella giustamente espressa dagli onorevoli Borgoglio e Moro, di non consentire che, a causa di una inadempienza derivante dall'amministrazione pubblica, ci sia una penalizzazione di un'attività professionale che rimane, fino a prova contraria, legittima; la seconda è quella di non lasciare *sine die* « non regolamentata » questa attività.

Chiedo perciò al Governo di dirci se ritiene le disposizioni dettate dall'articolo 4 congrue ad assicurare l'emanazione del regolamento. Qualora il Governo non dovesse darci tali assicurazioni, credo che la Commissione dovrebbe ulteriormente approfondire la questione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima che il Governo si esprima, vorrei dire che è necessario che questo problema sia affrontato, come tutti gli altri riguardanti questa spinosa materia, con obiettiva pacatezza e lo spirito di responsabilità che tutti hanno dimostrato. Credo anche che sia perfettamente legittima e comprensibile la presenza di preoccupazioni e, se posso fare una sommesssa osservazione al collega Sarti, vorrei pregarlo di non considerare l'approvazione o meno di una particolare misura come una ragione per ridiscutere tutta la complessa materia che fino ad ora, faticosamente, abbiamo insieme costruito.

Detto questo, mi pare molto saggio, quanto poco fa ha affermato l'onorevole Rossi di Montelera, in relazione alle due esigenze, ambedue legittime, di tutela dei risparmiatori e di tutela di determinati interessi finora non considerati illegittimi. Francamente, non riesco ad immaginare che la Consob non emani un regolamento. Non voglio assolutamente anticipare quello che dirà il Governo. Ma credo sia difficile che il Governo possa rispondere negativamente alla sollecitazione dell'onorevole Rossi di Montelera, perché una mancata regolamentazione di questa materia costituirebbe una dimostrazione di scarsa governabilità.

Nel merito voglio dire molto pacatamente che la mia opinione ricalca in tutto e per tutto quella del relatore; la mia opinione corrisponde a quella emersa, a larghissima maggioranza, in sede di Comitato ristretto, alla presenza del Governo; la mia opinione è che non è possibile, fra l'ipotesi del divieto e quella della regolamentazione, scegliere la strada della «sregolatezza». Tra queste due posizioni dobbiamo scegliere se essere coerenti con le conclusioni tratte al termine

dell'indagine conoscitiva o meno. Credo che sia molto più saggio non optare per il divieto, ma piuttosto per la regolamentazione.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo nutre qualche perplessità in merito al terzo comma dell'articolo 4, ma non ha presentato emendamenti per evitare — come del resto hanno fatto le parti politiche — che l'approvazione dei provvedimenti slittasse ulteriormente.

Non credo che possano essere date assicurazioni certe per quanto riguarda la emanazione del regolamento. Se infatti è sempre difficile avere una certezza matematica in tale materia, lo è ancor di più in questo caso, in cui è la CONSOB ad essere responsabile in prima battuta. Credo tuttavia che, anche in relazione ai problemi di governabilità cui faceva riferimento il presidente, problemi ai quali il Presidente del Consiglio è particolarmente sensibile, si possa ragionevolmente presumere che la CONSOB ed eventualmente, entro trenta giorni, il commissario possano procedere all'emanazione del regolamento nei termini previsti dall'articolo 4.

FILIPPO FIANDROTTI. Le soluzioni da dare al problema sono due: divieto o regolamentazione. Nel primo caso la questione è risolta, mentre nel secondo l'attività oggetto di regolamentazione deve poter proseguire.

Ebbene, se dall'inattività dell'organismo preposto all'emanazione del regolamento deriva una conseguenza tale per cui alla fine l'attività stessa si dissolve, è come se avessimo deciso di porre il divieto. In altre parole, oggi ci troviamo di fronte ad una situazione che Lombardi avrebbe definito «di riparazione della macchina mentre è in movimento»: stiamo cambiando la disciplina di attività in corso i cui meccanismi, essendo sbagliati, vanno corretti senza bloccare l'attività stessa.

Certo, lo Stato a volte è stato imprevedente nell'ammettere lo svolgimento di determinate attività, occorre porre condizioni di garanzia migliori; ma non pos-

siamo dimenticare che queste attività sono state finora tollerate, che attorno ad esse sono sorti interessi, e che hanno creato occupazione. Dobbiamo perciò evitare ogni pericolo per i risparmiatori e gli operatori del settore.

Dunque lo Stato deve intervenire, ma deve farlo entro termini certi; dopodiché, sempre che non ci sia un danno per l'interesse pubblico, bisogna consentire che questo tipo di attività continui.

FRANCESCO COLUCCI. Desidero in primo luogo dare atto del lavoro compiuto in sede di Comitato ristretto, nonché del notevole contributo che tutti hanno portato alla formulazione degli articoli al nostro esame. Su alcuni punti, tuttavia, non è stato raggiunto un consenso unanime che, seppure non necessario, è auspicabile.

Propongo pertanto un breve rinvio della discussione onde consentire al Comitato ristretto di approfondire la materia di cui all'articolo 4 — cui tutti siamo sensibili — relativa alla tutela ed alla salvaguardia di interessi economici.

PRESIDENTE. Personalmente sono contrario ad un rinvio della discussione, perché di questi problemi abbiamo già discusso a lungo. Tuttavia mi rimetto alla Commissione.

FELICE BORGOGGIO. Ritiro il mio emendamento 4. 2, mentre mantengo il subemendamento 0. 4. 3. 1, basato su un criterio che, al di là della questione specifica, è prevalso negli ultimi anni: quello di « costringere » lo Stato ad esercitare in modo snello le proprie funzioni di regolamentazione e di controllo, un principio che molto spesso si è esplicitato nel cosiddetto « silenzio-assenso ».

Ritengo inoltre che 90 giorni siano sufficienti per l'emanazione del regolamento, soprattutto se si considera che è prevista successivamente la nomina di un commissario *ad acta*: se lo Stato è inefficiente, le sue responsabilità, nonché quelle dell'amministrazione, non possono essere scaricate sugli operatori economici e sui risparmiatori.

ARMANDO SARTI. Io credo che più che le parole valgano le riflessioni dei colleghi, per cui sono del parere che occorra accettare la proposta di un rinvio di qualche ora formulata dall'onorevole Colucci. Non possiamo decidere sull'emendamento Borgoglio in questo momento, perché significherebbe contraddire l'attività che abbiamo svolto fino ad ora.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor presidente, desidero esprimere la mia opinione sull'ordine dei lavori. Sono contrario alla sospensione, ma evidentemente, come è ovvio nelle regole della democrazia, accetterò l'opinione della Commissione. Dico questo per una ragione di fondo: della questione abbiamo discusso approfonditamente e ci sono delle posizioni che sono abbastanza chiare; è anche vero che potrebbe essere compiuto uno sforzo da parte di tutti, però il relatore ha già fatto ciò con la proposta che ha presentato oggi, nella quale, a differenza del testo originario, sono contenuti meccanismi di silenzio-assenso che non erano contenuti nel testo del Comitato ristretto e sono frutto del lavoro che quest'ultimo ha compiuto nell'ultima settimana e, i colleghi me lo consentano, anche di una particolare insistenza che ho dimostrato per cercare di evitare che inefficienze della pubblica amministrazione possano essere pagate dai risparmiatori o dagli operatori. Mi sia consentito di dire che la questione oggetto di discussione non riguarda l'inefficienza della pubblica amministrazione, ma un meccanismo che va messo in atto e che punta alla cointeressenza fra società emittenti e pubblico interesse ai fini della emissione del regolamento. Si tratta in altri termini di evitare che ci possa essere un interesse a che il regolamento non si emani, allo scopo di continuare ad agire con sistemi che vanno a danno di imprenditori onesti grazie anche ai quali è decollata la rete di vendita dei fondi comuni.

Mi sia consentito di ricordare quanto è stato affermato nella relazione che ho svolto a nome del Comitato ristretto e quanto contenuto nella relazione approvata

dalla Commissione al termine dell'indagine conoscitiva, cioè che è auspicabile una valorizzazione della rete di vendita anche « porta a porta ».

Vorrei anche far osservare ai colleghi che per quel che mi riguarda è del tutto chiaro il mio atteggiamento, nel caso in cui il testo del Comitato ristretto non ottenesse l'approvazione della Commissione, poiché mi sono impegnato in un'opera di mediazione sul piano personale nei confronti delle posizioni assunte dai colleghi Sarti e Borgoglio, i quali avevano ritenuto che le proposte che presentano fossero in qualche modo sbagliate.

Voglio dire che il testo del Comitato ristretto contiene l'istituto del silenzio-assenso e la valorizzazione della vendita « porta a porta », nel senso che questo sistema può rappresentare in futuro uno degli strumenti alternativi rispetto al pigro sportello bancario. Il commissario *ad acta* è previsto per adottare il regolamento qualora la Commissione non lo deliberi nel termine di 90 giorni, che sono più che sufficienti. In pratica, non si fa altro che ciò che avrebbe dovuto essere previsto nella legge n. 77 del 1983. Gli operatori debbono essere interessati ad avere il regolamento in questione, per distinguersi dagli « imbroglioni »: una cosa sono gli operatori seri, altra sono quelli che intendono utilizzare la buona fede dei risparmiatori vendendo loro roba marcia, che non può essere distinta da quella che ugualmente può essere venduta presso gli sportelli bancari.

Ebbene, qualora il testo che ho presentato non venisse approvato, il relatore non potrebbe che rimettere il proprio mandato, di fronte allo stravolgimento del punto di equilibrio che il Comitato ristretto è riuscito a raggiungere.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole presidente, il Governo aveva dato poco fa la sua adesione alla proposta formulata dal Presidente nel senso che gli esiti su un punto specifico, sia pure importante, non debbono compromettere la materia nel suo complesso. Tale decisione era stata innanzi-

tutto presa sulla base della condizione che in ogni caso l'attesa dei pareri sulla sezione B del provvedimento n. 847 dovesse essere limitata in tempo. L'altra condizione che il Governo ha posto era che nella mattinata avrebbe dovuto essere licenziato il provvedimento n. 1292 da parte di questa Commissione. A tal fine, il Governo ha compiuto il grosso sacrificio di non presentare emendamenti sugli articoli 3 e 4. Se fosse accolta la proposta del rinvio, anche al pomeriggio, ciò creerebbe ostacoli con gli impegni concomitanti che il Governo ha rispetto al lavoro del Senato.

Il Governo deve esprimere le sue perplessità circa il collegamento generale fra i provvedimenti ed evidentemente si sentirà legittimato a presentare degli emendamenti anche sull'articolo 4.

Non si può sempre chiedere senso di responsabilità al Governo, perché, quando esso presenta emendamenti o contributi al lavoro della Commissione, si sostiene che adotta una tattica dilatoria, mentre poi si chiede di procedere ad un rinvio per esaminare emendamenti proposti da altri.

PRESIDENTE. Ho già espresso il mio parere circa l'opportunità che la riunione continui ma, se l'onorevole Colucci insiste nella sua proposta, non posso che porla ai voti.

FRANCESCO COLUCCI. Attraverso la proposta che ho formulato mi proponevo di creare nuovamente l'armonia nella Commissione, ricercando un interesse comune.

ARMANDO SARTI. Onorevole presidente, siamo di fronte ad un fatto nuovo, esplicito, dichiarato e verbalizzato, nel senso che il relatore, di fronte alla non accettazione del testo del Comitato ristretto, rimette il suo mandato, cosa che non era mai accaduta in questa Commissione.

Pertanto preghiamo vivamente i presentatori degli emendamenti di ritirare le loro proposte di modifica, dichiarandoci disponibili a sottoscrivere un eventuale ordine del giorno che confermi le preo-

cupazioni le quali sono alla base degli emendamenti medesimi. Infatti, potremmo trovarci in una situazione in cui la Consob, pur in presenza di un testo approvato dal Parlamento, agisca in contrasto con tale testo.

Ora siamo in presenza di una formulazione elaborata in sede di Comitato ristretto ed accettata in larga parte dai colleghi i quali si sono finora pronunciati. Alcuni di essi hanno manifestato delle giuste preoccupazioni. Affermiamo, dunque, tali preoccupazioni in altro modo ed intanto proseguiamo nell'esame degli articoli 4 ed 8.

La nostra preghiera ai colleghi Minervini e Borgoglio è di ritornare al testo formulato dal Comitato ristretto e di trasformare i loro emendamenti in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli Borgoglio e Minervini se insistano nel mantenimento dei loro emendamenti.

LUIGI ROSSI di MONTELERA. Con l'invito a trasformarli, se sarà loro possibile, in un ordine del giorno che sia approvato dall'intera Commissione, impegnativo per il Governo.

FELICE BORGOGGIO. Dichiaro di mantenere il mio emendamento.

Siccome ho sentito dire da qualcuno che non si deve dare spazio agli imbrogli, desidero precisare che i fondi sono regolamentati dal tesoro e dalla Consob.

Mantengo il mio emendamento perché ritengo l'articolo in esame in contrasto con un certo modo di comportarsi che il Governo dovrebbe avere.

GUSTAVO MINERVINI. Se fosse possibile votare questo articolo senza emendamenti, ritirerei le mie proposte di modifica.

FRANCESCO COLUCCI. L'onorevole Sarti ha avanzato una proposta che mi sembra possa avere l'assenso di tutti i gruppi. Se, infatti, vi fosse la volontà di trasformare gli emendamenti in un ordine del giorno la soluzione potrebbe essere ragionevole.

PRESIDENTE. Rinnovo all'onorevole Borgoglio la richiesta di ritiro del suo emendamento, nella prospettiva di trasformazione in ordine del giorno.

FELICE BORGOGGIO. Non vedo come sia possibile presentare un ordine del giorno su un tema di questa importanza.

FRANCESCO COLUCCI. Propongo di rinviare la discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta testé avanzata dall'onorevole Colucci.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta termina alle 14,30.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA
